LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – anno 2026

MODULO 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Data e provvedimento di costituzione del Fondo: Determinazione responsabile Area Amministrativa n. 1544 del 06/10/2026 "**CCNL Comparto Funzioni Locali. Costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2026 con risorse variabili.**"
Parte stabile: € 333.741,77
Parte variabile: € 126.762,58
Totale Fondo: € 460.504,35

1.1 Risorse stabili

	Ammontare	
Art. 79 comma 1 lett. a) Risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;	**€ 135.997,22**	

Illustrazione

Ai sensi dell'**art. 67 co. 1** prima alinea, si prevede che: "*A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004,* ***relative all'anno 2017****, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."*

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 1645 del 13.12.2017 avente ad oggetto "*CCNL Regioni ed autonomie locali. Costituzione del Fondo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017. Impegno di spesa*" è stato quantificato l'importo delle risorse stabili anno 2017 pari a **€ 152.045,29** derivante dall'applicazione della riduzione ex art. 23 co. 2 del D.Lgs. 75/2017 di € 281.153,55 al totale delle risorse fisse di € 433.198,84;
- nella Relazione Illustrativa e tecnico finanziaria firmata in data 19 dicembre 2017 tale importo è chiaramente indicato nelle varie sezioni ed in particolare a pag. 9, nella quale si riporta "*a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione: L'importo delle risorse stabili ammonta a € 152.045,29";*
- il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilasciato la relativa certificazione con verbale n. 32 del 21 dicembre 2017;

Preso atto delle disposizioni normative che sono state dettate dal D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017 ed in particolare dell'art. 23 "Salario accessorio e sperimentazione" che espressamente prevede:

1. *..omississ...*

2. *Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio*

2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. ***A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.***

Dato atto che:

- l'importo delle risorse anno 2015 ammonta a **€ 314.793,57,** come da certificazione del Collegio dei Revisori alla Relazione Tecnico Illustrativa 2015;
- la decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016, pari **€ 162.748,28** e corrispondente alla percentuale del **51,70%**, è calcolata secondo le disposizioni della Circolare n. 12/2016 della Ragioneria Generale dello Stato (rif. Scheda I3) sulla media di unità di personale dipendente in servizio nell'anno 2015 e la media di personale dipendente in servizio nell'anno 2016;
- il tetto di spesa di cui all'art. 23 co. 2 D.lgs. 75/2017 ammonta a **€ 152.045,29**

Richiamato il DL n, 34/2019 "cd. Decreto Crescita" che, all'art. 33 comma 1-bis prevede, tra l'altro, che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018" e rinvia ad un Decreto attuativo, emanato l'11 gennaio 2022 il quale, all'art. 1 comma 2, prevede la decorrenza per l'applicazione della disposizioni in esso contenute, comprese quelle riguardanti il trattamento accessorio, dal 1° gennaio 2022;

Richiamate le note della Ragioneria Generale dello Stato, prot. 179877/2020 e prot. 12454/2021, con le quali sono stati chiariti i criteri per il calcolo della quota/media anno 2018;

Considerato che:
- la quantificazione del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo della contrattazione integrativa – Personale dipendente, con riferimento al personale in servizio al 31.12.2018 è pari a € 2.874,75;
- sulla base delle assunzioni effettuate, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, il valore dell'incremento di cui al comma 1 bis dell'art. 33 del DL 34/2019 è stato stimato, con la DD 1544/2026 richiamata, in € 40.971,22;
- per effetto di tale quantificazione previsionale, il limite al trattamento accessorio è aumentato per l'annualità 2026 all'importo di **€ 193.016,51;**

Dato atto che l' art. 67 co. 2 del CCNL relativo al Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018, come richiamato dall'art. 79 co. 1 lett. a) del CCNL 16.11.2022, stabilisce che le risorse stabili potessero essere incrementate dei seguenti importi:
- lett. a) "importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019" = **€ 5.870,23** importo non soggetto a limite
- lett. b) "importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data" = **€ 2.831,70** importo non soggetto

a limite
- lett.c) "importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno" = quantificata come posta figurativa in quanto soggetta al limite = pari a € 0 per l'anno 2026, oltre agli accantonamenti figurativi anni precedenti per l'importo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio, per un totale di € 4.594,85;
- lett. d) e) f) g) = non ricorrono le casistiche

Dato atto che il CCNL relativo al Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, all'art. 79 co. 1 stabilisce che le risorse stabili possano essere ulteriormente incrementate dei seguenti importi:

- lett. b): di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018. L'importo, determinato tenendo conto del parere ARAN CFL 173 del 30.11.2022, è pari ad **€ 4.647,50;**
- lett. c): di risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale. L'importo è calcolato sulla base dei criteri dettati dalle Circolari della Ragioneria Generale dello Stato prot. 169507 del 20.06.2019 e prot. 179877 del 01.09.2020 e ammonta a **€ 39.893,19**;
- lett. d): di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Tale differenziale, calcolato secondo il parere ARAN CFL 174 del 30.11.2022, è calcolato, a regime, in € **2.219,10;**

Richiamato inoltre l'art. 79 comma 1-bis CCNL 16.11.2022 che, tenuto conto della decorrenza del nuovo sistema di classificazione professionale dalla data del 1 aprile 2023, prevede l'incremento della quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, quantificato per il personale effettivamente in servizio a tale data, è pari a **€ 3.374,70**, (incremento stabile come da parere ARAN CFL 175 e risposta ARAN prot. n. 15611 del 25.11.2022);

Dato atto che il CCNL relativo al Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, sottoscritto in data 23 febbraio 2026, all'art. 58 co. 1 stabilisce che le risorse stabili possano essere ulteriormente incrementate di un importo annuo lordo pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021, ammontante a € € 1.598.020,00 (dati estratti dal Conto Annuale 2021) e che pertanto l'incremento è da quantificarsi in **€ 2.237,23**.

Richiamato il Decreto-Legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025 n. 69, e in particolare il comma 1-bis dell'articolo 14, di seguito riportato: "*A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.*";

Dato altresì atto che la spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali ammonta ad € 1.393.249,24, come risulta dai calcoli elaborati sulla base delle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato prot. 175706 del 27/06/2025,

e che pertanto il limite massimo delle risorse stabili ai sensi dell'art. 14 co. 1-bis D.L. 25/2025 ammonta a € 668.759,64 (48%);

Richiamati:
- l'Atto del Presidente n. 64 del 02.09.2025, che ha disposto un incremento stabile, ai sensi del D.L. 25/2025, pari a € 238.250,00 oltre oneri e IRAP, al fine di imprimere una spinta propulsiva all'organizzazione dell'Ente valorizzando le professionalità in un'ottica di maggiore efficienza interna e di migliori standard di qualità degli interventi a favore della comunità locale;
- la relazione al Collegio dei Revisori allegata alla III variazione del bilancio di previsione 2025-2027 (delibera del Consiglio Provinciale n. 20 del 31.07.2025), e il parere n. 25 del 24.07.2025 con il quale il Collegio dei Revisori ha attestato la compatibilità con gli equilibri di bilancio e con i limiti di legge dell'incremento di cui sopra;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1206 del 02.09.2025 che ha incrementato stabilmente la parte stabile del Fondo risorse decentrate dell'importo di cui sopra;
- l'accordo economico sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 25.09.2025, che ha previsto un incremento stabile delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di Elevata Qualificazione nella misura di € 85.250,00 annui, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera u) del CCNL 16.11.2022, con una decurtazione di pari importo del Fondo risorse decentrate;

Dato atto pertanto che l'incremento stabile del Fondo risorse decentrate ai sensi del D.L. 25/2025, comprensivo della decurtazione necessaria all'incremento delle risorse destinate agli incarichi di Elevata qualificazione, ammonta a **€ 153.000,00** (238.250,00 – 85.250,00);

Richiamato l'art. 60 del CCNL 23.02.2026, intitolato "Parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004", che al comma 2 prevede che, a decorrere dal 1/1/2026, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 sia definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C allegata al CCNL, computati per dodici mensilità, e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento;

Dato atto che alla data di decorrenza del conglobamento (01/01/2026) il personale non dirigenziale in servizio era pari a n. 74 unità (2 operatori, 6 operatori esperti, 28 istruttori e 38 funzionari) e che pertanto, considerando le unità assunte originariamente con contratto di lavoro part-time, l'importo della riduzione delle risorse stabili del Fondo ammonta a **- € 8.705,20**, come da conteggi conservati agli atti;

Per quanto sopra riportato, le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2026 ai sensi dell'art. 79 commi 1 e 1bis del CCNL 16.11.2022 e dell'art. 58 del CCNL 23.02.2026, risultano essere pari ad € 332.663,74, di cui € 165.475,26 non soggette al limite, come sotto riepilogato:

Art. 79 comma 1 lett. a) Importo risorse decentrate stabili anno 2017 al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	**€ 135.997,22**	- Art. 67 co 1 CCNL 21.05.18 : € 127.295,29 (Fondo 2016 pari a € 152.045,29 al netto delle risorse destinate alla retribuzione delle posizioni organizzative, pari a € 24.750,00) - Art. 67 co 2 CCNL 21.05.18: - lett. a) € 5.870,23; - lett. b) € 2.831,70
Art. 79 co. 1 lett. b) incremento stabile di *"un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio*	**€ 4.647,50**	

alla data del 31/12/2018;... l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021" (importo, determinato tenendo conto del parere ARAN n. CFL 173 del 30.11.2022).		
Art. 79 co. 1 lett. c) - incremento stabile di risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	**€ 40.971,22**	
Art. 79 co. 1 lett. d) - incremento stabile di un importo derivante dalle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni economiche iniziali.	**€ 2.219,10**	
Art. 79 co. 1 bis - tenuto conto della decorrenza del nuovo sistema di classificazione professionale dalla data del 1 aprile 2023, incremento della quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1.	**€ 3.374,70**	
Art. 58 co. 1 CCNL 23.02.2026 - importo pari al 0,14% del monte salari 2021	**€ 2.237,23**	
Art. 14 co. 1-bis D.L. 25/2025 – incremento stabile entro il 48% della spesa per gli stipendi tabellari 2023	**€ 238.250,00**	
- Risorse destinate all'incremento stabile delle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione (art. 7 comma 4 lettera u CCNL 16.11.2022)	**- € 85.250,00**	
- Art. 60 co. 2 CCNL 23.02.2026 - stabile riduzione della quota dell'indennità di comparto a carico del Fondo conglobata nello stipendio tabellare (sulla base delle unità di personale in servizio dal 01/01/26)	**- € 8.705,20**	
Totale risorse stabili *(di cui € 165.475,26 extra limite)*	**€ 333.741,77**	

Si dà atto che le risorse destinate al finanziamento degli incarichi di Elevata Qualificazione ammontano complessivamente a € 110.000,00, di cui € 24.750,00 quali risorse storiche soggette al limite ed € 85.250,00 quale incremento previsto dall'art. 58, comma 3, del CCNL 23.02.2026 e destinato agli incarichi di Elevata Qualificazione in attuazione dell'Atto del Presidente n. 64/2025 e dell'accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 25.09.2025, non soggetti al limite.

Si dà atto pertanto che risulta rispettato il limite previsto dall'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025, in quanto l'incidenza delle somme destinate alla componente stabile del Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, non supera il 48% della spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, come da seguente prospetto:

Risorse stabili 2026	€ 333.741,77
Risorse destinate ad EQ 2026	€ 110.000,00

Spesa sostenuta per stipendi tabellari 2023	€ 1.393.249,24
Rapporto *(332.663,74+110.000)*100/1.393.249,24*	31,85%

1.2 Risorse variabili

	Ammontare	Illustrazione
Art. 79 comma 2 lett.a) CCNL 16.11.22 che richiama art. 67 comma 3 lett.a) CCNL 21/05/2018, introiti da servizi in conto terzi con vincolo di destinazione = somme derivanti dalla Convenzione con Alia Servizi Ambientali spa per l'attività straordinaria di controllo del territorio per la prevenzione dell'abbandono di rifiuti, somme non soggette al limite;	**€ 2.431,77**	Risorse derivanti all'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997 – introiti da servizi in conto terzi - a seguito di convenzione stipulata nell'anno 2026 e coperti con risorse trasferite dagli enti convenzionati.
Art. 79 comma 2 lett.a) CCNL 16.11.22 che richiama art. 67 comma 3 lett.c) CCNL 21/05/2018 somme derivanti da disposizione di legge, non soggette al limite;	**€ 71.083,09**	Dettaglio: - € 1.828,40 = somme derivanti dalla Convenzione sottoscritta con l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio in data 13.12.2022, per lo svolgimento del servizio di Direzione delle operazioni antincendi boschivi, coperte da risorse trasferite con Legge Regionale Toscana; - € 7.800,00 = somme derivanti dalla Legge Regionale Toscana n. 45/2020 per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, già assegnate con Decreto RT n. 7763 del 14.04.2025 - risorse trasferite/eterofinanziate; - € 61.454,69 = incentivi per funzioni tecniche (stanziamento capitolo di spesa in fase previsionale).
Art. 79 co. 2 lett. d) CCNL 16.11.22 = somme residue, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straoridnario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999, somme non soggette al limite;	**€ 16.375,70**	
Art. 79 co. 3 CCNL 16.11.22 = risorse pari al 0,22% del monte salari anno 2018 – incremento anno 2026 - , in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), nella misura proporzionale destinata al presente Fondo, somme non soggette al limite per espressa previsione dello stesso comma;	**€ 2.441,57**	A.P. 34/2026 "Collettiva integrativa per il personale dipendente. Indirizzi per la distribuzione del Fondo risorse decentrate anno 2026".
Art. 58 co. 1 CCNL 23.02.26 = risorse pari al 0,14% del monte salari anno 2021 – incremento una tantum relativo ad anni 2024 – 2025	**€ 4.474,46**	
Art. 58 co. 2 CCNL 23.02.26 = risorse pari al 0,22% del monte salari anno 2021 – incremento relativo ad anno 2025	**€ 2.943,37**	A.P. 34/2026 "Collettiva integrativa per il personale dipendente. Indirizzi per la distribuzione del Fondo risorse decentrate anno 2026", che stabilisce la decorrenza dell'incremento dall'anno 2025.
Art. 58 co. 2 CCNL 23.02.26 = risorse pari al 0,22% del monte salari anno 2021 – incremento relativo ad anno 2026	**€ 2.943,37**	

Art. 16 co. 6 CCNL 23.02.2026 = riduzione risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di EQ	**€ 24.069,25**	
Totale risorse variabili (Extra limite)	**€ 126.762,58**	

1.3 Decurtazioni del fondo

	Ammontare	Illustrazione
Decurtazione del fondo 2026 per restare entro il tetto del fondo 2016	0	Il tetto di spesa di cui all'art. 23 co. 2 D.Lgs. 75/2017 ammonta ad € 152.045,29. Per effetto dell'applicazione dell'art. 33 comma 1-bis del DL n, 34/2019 "cd. Decreto Crescita" il limite al trattamento accessorio è aumentato per l'annualità 2026 all'importo di € 193.016,51. Le risorse extra limite sono pari ad € 292.237,84 ((€ 165.475,26 risorse stabili e € 126.762,58 risorse variabili). Le risorse da considerarsi rilevanti ai fini della verifica del limite sono pertanto pari ad € 191.938,48: - € 127.295,29 risorse stabili personale dipendente; - € 24.750,00 Fondo EQ; - € 40.971,22 incremento ex "Decreto Crescita". Di tale somma, € 24.750,00 sono le somme soggette al limite destinate alla retribuzione degli incarichi di EQ pertanto non comprese nel Fondo dipendenti. Verifica: € 193.016,51 (soggette al limite) - € 24.750,00 (destinate a incarichi EQ) + € 292.237,84 (extra limite) € 460.504,345 Non sono necessarie decurtazioni del Fondo.
Altre decurtazioni	0	

1.4 Totale fondo

Parte stabile	**€ 333.741,77**
Parte variabile	**€ 126.762,58**
Totale fondo	**€ 460.504,35**
Di cui risorse non comprese nel tetto al fondo per la contrattazione decentrata	***€ 292.237,84***

1.5 Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo (parte eventuale)

	Ammontare	Illustrazione
Altre risorse	**0**	

MODULO 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

2.1 ***Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione***

	Ammontare	**Illustrazione**
Progressioni economiche già attribuite	**€ 63.540,85**	Risorse per progressioni economiche consolidate, impegnate e mensilmente erogate con gli stipendi dell'annualità 2026 (art. 80 co.1)
Indennità di comparto (quote a carico del fondo)	**€ 28.059,03**	Indennità di comparto, risorse impegnate e mensilmente erogate con gli stipendi dell'annualità 2026 (art. 80 co. 1)
Compensi per servizi in conto terzi *(Convenzione con enti esterni e coperti da risorse trasferite)*	**€ 2.431,77**	Performance individuale a destinazione vincolata e a destinatari individuati (art. 80 co. 2 lett. b)
Compensi previsti da disposizioni di legge	**€ 71.083,09**	Compensi previsti da disposizioni di legge (art. 80 co2 lett. g) : *AIB, Protezione Civile RT, Incentivi tecnici*
Totale	**€ 165.114,74**	

2.2 Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le risorse del Fondo Risorse decentrate costituito ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e ss.mm.ii., sottratte le risorse che sono destinate a poste non disponibili – come sopra indicate - ammontano a **€ 295.389,61** e saranno utilizzate, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 80 co. 2 del CCNL 16.11.2022, secondo quanto risultante dalla contrattazione decentrata integrativa.

2.3 ***Destinazioni ancora da regolare (eventuale)***
Eventuale ammontare delle risorse non regolate, a seguito della chiusura del CCDI relativo alle risorse rese annualmente disponibili – anno 2025 = 0

2.4 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

	Ammontare	**Illustrazione**
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	€ 165.114,74	
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	€ 295.389,61	
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00	
Totale	€ 460.504,35	

2.5 ***Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (parte eventuale)***

	Ammontare	**Illustrazione**
Altre risorse	**0**	

2.6 ***Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale***

Copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

***Ammontare delle risorse stabili* € 333.741,77, costituite da**:

- **€ 135.997,22** come da costituzione Fondo ex art. 79 c.1 lett a) del CCNL 16.11.2022;
- **€ 4.647,50** art. 79 c.1 lett. b) CCNL 16.11.22 importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018;
- **€ 2.219,10** art. 79 c.1 lett. d) CCNL 16.11.22 differenziale delle posizioni economiche pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali
- **€ 3.374,70** art. 79 c.1 bis CCNL 16.11.22 – quota anno delle risorse corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1 delle unità di personale in servizio alla data del 1 aprile 2023
- **€ 2.237,23** art. 58 c. 1 CCNL 23.02.26 – 0,14% monte salari 2021;
- **€ 153.000,00** incremento ex art. 14 comma 1-bis D.L. 25/2025;
- **- € 8.705,20**, art. 60 c. 2 CCNL 23.02.26 - riduzione dell'indennità di comparto conglobata nel tabellare.

> *L'importo di* ***€ 40.971,22*** *(art. 79 c.1 lett. c CCNL 16.11.22, risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale) non viene preso in considerazione al fine della copertura delle destinazioni aventi natura certa e continuativa, in quanto le circolari RGS in merito richiamano ad una finalizzazione prudenziale di tali risorse aggiuntive, in ragione della potenziale instabilità legata ad eventuali decrementi del personale in servizio.*

Rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL di riferimento e la parte di premio alla performance è erogata secondo la disciplina dalle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.Lgs. 150/2009 come modifica dal D.Lgs. 75/2017 e con la supervisione del nucleo di Valutazione.

Rispetto del principio di selettività delle progressioni

Nell'anno 2026, l'eventuale assegnazione dei differenziali stipendiali dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di cui alla Circolare RGS 15/2019 (50% degli aventi diritto per Area) e alla Sentenza 288/2010 della Corte dei Conti della Toscana (35% del personale in servizio).

MODULO 3: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

3.1.1 ***Totale fondo***

Parte stabile	€ 333.741,77
di cui extra limite	*€ 165.475,26*
Parte variabile	€ 126.762,58
di cui extra tetto	*€ 126.762,58*
Totale fondo	**€ 460.504,35**

3.1.2 ***Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo (parte eventuale)***

	Ammontare	*Illustrazione*
Altre risorse	**0**	

3.2.1 ***Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa***

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione:

- risorse per € 165.114,74- così suddivise:

a) art. 80 co. 1 per € 63.540,85 (progressioni economiche consolidate), e € 28.059,03 (Indennità di comparto), per un totale di **€ 91.599,88;**

b) art. 80 co. 2 lett. b) per € 2.431,77 (introiti da servizi in conto terzi) e lett. g) per € 71.083,09 (compensi previsti da disposizioni di legge con destinazione vincolata) per un totale di **€ 73.514,86**;

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

- risorse per € 295.389,61 secondo le destinazioni indicate dall'art. 59 co. 2 lett. a) b) d) e), f) e j) del CCNL 23.02.2026.

3.2.2 ***Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (parte eventuale)***

	Ammontare	**Illustrazione**
Altre risorse	**0**	

MODULO 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

***4.1 Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della* gestione**

Non tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa, precisamente il cap. 312, perché le quote relative a progressioni economiche consolidate e indennità di comparto sono già previste nei vari centri di costo quale voce retributiva; la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

4.2 Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Sono rispettati i parametri di decurtazione ed i tetti di spesa (art. 79 co. 6 CCNL 16.11.2022) di cui alla normativa vigente.

4.3 Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le risorse del fondo per l'incentivazione del personale provinciale per l'anno 2026 risultano già impegnate nel Bilancio di Previsione 2026 per € 251.432,97, nel seguente modo:

Sui capitoli degli stipendi (oltre oneri e irap):
- **per € 28.059,03** = risorse per indennità di comparto, già erogate con gli stipendi dell'annualità 2026
- **per € 63.540,85** = risorse per progressioni economiche consolidate, già erogate con gli stipendi dell'annualità 2026;

Sul capitolo 1710/3 (oltre oneri e irap):
- **per € 27.750,00** per turno e indennità di servizio esterno per i componenti del Corpo di Polizia Provinciale, impegnate e parzialmente erogate con gli stipendi dell'annualità 2026;

Sul Cap. 5111/3 (oltre oneri e irap):

- **per € 1.828,40** = risorse per reperibilità AIB, impegnate con determinazione n. 1214 del 03.08.2026;

Sul cap. 298/1 (oltre oneri e irap):
- per € 61.000 = risorse per indennità di specifiche responsabilità e indennità di funzione ai dipendenti beneficiari, impegnate e parzialmente erogate con gli stipendi dell'annualità 2026;

Sui rispettivi capitoli del Bilancio 2026-2028, stimati in fase previsionale e suscettibili di integrazione a consuntivo, e ad oggi in parte già impegnati e liquidati:
- Sul Cap. 312/4 (oltre oneri e irap) **€ 61.454,69** = compensi per incentivi per funzioni tecniche;

- Sul Cap. 5110/3 (oltre oneri e irap): **€ 7.800,00 =** salario accessorio protezione civile, impegnati con determinazione n. 520 del 08.04.2026 a fronte delle risorse assegnate dalla Regione Toscana, con vincolo di destinazione, e accertate in entrata sul cap. E 188/7.

Con determinazione dirigenziale n. 1544 del 06/10/2026 si è proceduto:

- ad impegnare sul Bilancio di Previsione annualità 2026 – 2028 - annualità 2026 - l'importo di € **9.200,00** = risorse necessarie per la corresponsione, a seguito della sottoscrizione del Contratto decentrato, dei differenziali stipendiali relativi all'annualità 2026, sul cap. 298/1 Piano Finanziario 1.01.01.01.002 oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali per € 2.622,00 sul Cap. 298/8 Piano Finanziario 1.01.02.01.001 e Irap per € 782,00 sul Cap. 454/6 Piano Finanziario 1.02.01.01.001
- a rinviare a successivo atto l'impegno delle risorse destinate agli utilizzi di cui all'art. 59 del CCNL 23.02.2026, considerato che le risorse derivanti dalle economie conseguenti alla mancata erogazione, nell'anno 2026, della retribuzione di posizione e di risultato alle Elevate Qualificazioni saranno oggetto di apposita variazione di bilancio.

Prato, lì 06.10.2026

Il Direttore dell'Area
D.ssa Rossella Bonciolini
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 ss.mm.ii.

ROSSELLA BONCIOLINI
06.10.2026
09:34:04
UTC